

STATUTO S.I.R.C. (modificato nel 1999)

Art. 1 - E' costituita, senza scopo di lucro, una Associazione denominata "Società Italiana di Ricerche Cardiovascolari", con sede in Bologna.

Art. 2 - Gli scopi della Società sono:

- a)** promuovere, valorizzare e diffondere in Italia lo studio e le ricerche sull'apparato cardiovascolare;
- b)** facilitare lo scambio di informazioni sulle ricerche e gli studi inerenti l'apparato cardiovascolare;
- c)** organizzare congressi scientifici a livello nazionale e internazionale sui temi più attuali della biochimica, fisiopatologia sperimentale e clinica, farmacologia del cuore e dei vasi;
- d)** stabilire rapporti di collaborazione con altre società scientifiche;
- e)** sviluppare piani di ricerca in collaborazione con i Centri istituzionali specializzati in questo settore ed Enti pubblici e privati;
- f)** favorire i rapporti internazionali e le ricerche coordinate in Italia ed in altri Paesi, anche con istituzione di borse di studio.

Art. 3 - I soci della Società' si distinguono in:

- Attivi
- Sostenitori
- Onorari

Possono essere Soci Attivi tutti coloro che svolgono attività nel campo degli studi e delle ricerche nel campo cardiovascolare, adeguatamente documentata. I Soci Attivi possono essere eletti membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, hanno diritto di intervento e di voto nell'Assemblea Generale su tutti gli argomenti dell'ordine del giorno. Possono essere Soci Sostenitori gli Istituti, gli Enti, le Associazioni pubbliche o private, le Società e Ditte private nonché cittadini che intendano supportare le attività statutarie della Società. Sono Soci Onorari coloro che abbiano portato un contributo di grande rilievo nel campo delle scienze dell'apparato cardiaco o vascolare o che abbiano contribuito in maniera eccezionalmente rilevante allo sviluppo della Società. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Attivi.

La domanda di iscrizione in qualità di Socio Attivo deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve essere controfirmata da almeno un Socio Attivo.

Art. 4 - I Soci Attivi sono tenuti a versare entro il 31 Gennaio di ogni anno la quota annua di associazione la cui entità è stabilita anticipatamente dall'Assemblea Generale. I Soci Sostenitori sono tenuti a versare entro la stessa data una somma corrispondente ad almeno 15 volte la quota annuale di associazione dei Soci Attivi. I Soci Onorari sono dispensati dal versamento della quota associativa.

Art. 5 - La decadenza del Socio avviene:

- a)** per dimissioni;
- b)** per morosità;
- c)** per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi della Società.

La decadenza per morosità avviene d'ufficio dopo due anni di mancato pagamento della quota annuale di associazione.

Art. 6 - Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

Art. 7 - L'assemblea Generale è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote di associazione.

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto, per

trattare argomenti particolari ed urgenti. L'Assemblea Generale e' convocata dal Consiglio Direttivo che ne fissa la sede e l'ordine del giorno; la convocazione deve essere comunicata per iscritto, anche per via E-mail a ciascun Socio con almeno tre settimane di preavviso. E' ammessa la delega scritta del Socio a farsi rappresentare da un altro Socio; ciascun Socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea Generale si intende validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea Generale si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

Quando è previsto il rinnovo delle cariche, il Presidente del Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, procede alla registrazione dei Soci presenti ed alla convalida delle deleghe dei Soci rappresentati e - constatata la validità dell'Assemblea Generale - indice la votazione per la nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e di due scrutatori che provvederanno alle operazioni del voto.

Art. 8 - L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:

- a)** approvare la relazione annuale ed il rendiconto finanziario presentati dal Consiglio Direttivo;
- b)** eleggere ogni triennio i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;
- c)** esaminare le proposte del Consiglio Direttivo in merito al programma scientifico e finanziario dell'attività della Società per l'anno successivo;
- d)** nominare nuovi Soci proposti dal Consiglio Direttivo;
- e)** stabilire, dopo aver esaminato le proposte del Consiglio Direttivo, l'importo delle quote di associazione per l'anno successivo;
- f)** deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell'ordine del giorno.

Un decimo degli iscritti, con un preavviso di almeno un mese dalla data dell'Assemblea, può chiedere al Consiglio Direttivo di inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea gli argomenti che crede opportuno discutere, comprese le modifiche di Statuto. Le delibere dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega, escluse quelle relative a modifiche dello Statuto per le quali si seguono le norme indicate al successivo articolo 18.

Le votazioni dell'Assemblea generale avvengono:

- a)** mediante voto segreto per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri; l'elezione avviene a maggioranza relativa dei voti;
- b)** mediante voto segreto per decidere su qualsiasi altro argomento, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci presenti o rappresentati;
- c)** per alzata di mano in tutte le altre circostanze.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo è costituito da 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio. Il Past President partecipa di diritto alle

riunioni del Direttivo. Nessun socio può ricoprire cariche sociali per più di 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo entra in carica il 1° gennaio successivo alla sua elezione e si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Presidente uscente convoca entro il 31 gennaio il nuovo Consiglio Direttivo che, nella prima riunione, elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Per le successive riunioni il Consiglio Direttivo è convocato con almeno 15 giorni di preavviso dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritiene necessario o su richiesta di almeno due membri.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario.

Tutte le delibere sono prese a maggioranza dei voti degli aventi diritto.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipa, senza giustificazione, per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio si intende decaduto automaticamente dalla carica.

In caso di posto vacante nel Consiglio Direttivo (per dimissioni, decadimento, impedimento o qualsiasi altro motivo) subentra come membro il Socio che fra i non eletti nell'ultima tornata elettorale ha ottenuto il maggior numero di voti, acquisendo l'anzianità del membro vacante.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti la Società, ed in particolare:

- a) sviluppa l'attività della Società, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini della Società;
- b) amministra i beni della Società ed autorizza le spese;
- c) convoca l'Assemblea Generale dei Soci;
- d) redige la relazione annuale sull'attività svolta dalla Società ed il rendiconto finanziario;
- e) propone all'Assemblea il programma scientifico ed economico di attività della Società per l'anno successivo;
- f) propone all'Assemblea i candidati per la nomina a Soci;
- g) propone all'Assemblea la nomina dei Soci Onorari indicandone la motivazione;
- h) propone all'Assemblea l'importo della quota annuale di associazione;
- i) delibera sulla decadenza del Socio per dimissioni o per morosità;
- l) propone all'Assemblea la sede e il Comitato Scientifico del Congresso della Società, da tenersi con cadenza annuale;
- m) collabora con i Comitati Scientifico e Organizzatore del Congresso della Società per la definizione dei temi scientifici e delle linee organizzative del Congresso, ivi compresa l'eventuale nomina di un Garante di contratti sottoscritti dalla Società con Terzi.

Art. 11 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Il Presidente rappresenta la Società di fronte a terzi ed in giudizio, ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dispone della firma della Società, convoca almeno una volta all'anno il Consiglio Direttivo e lo presiede; promuove l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e decide dei provvedimenti urgenti.

Il Presidente può delegare il Vice-Presidente o un membro del Consiglio Direttivo e sostituirlo per singoli atti.

I provvedimenti assunti dal Presidente in via d'urgenza e quelli assunti per l'amministrazione straordinaria devono essere sottoposti al primo Consiglio Direttivo utile per essere ratificati.

Il Presidente può scegliere un membro del Consiglio Direttivo ovvero un Socio attivo per le funzioni di Segretario del Presidente il quale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 12 - Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce per singoli atti, in caso di assenza o di impedimento.

Il Vice-Presidente, in caso di vacanza della carica di Presidente, assume tale incarico pro-tempore per le mansioni ordinarie e convoca il Consiglio Direttivo per i provvedimenti necessari.

Art. 13 - Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri o tra i Soci attivi, in questo secondo caso senza diritto di voto.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'organizzazione dell'attività della Società, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci.

Art. 14 - Il tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri o tra i Soci attivi, in questo secondo caso senza diritto di voto.

Il Tesoriere è il consegnatario dei beni della Società e dell'archivio dei documenti contabili, tiene l'elenco aggiornato dei Soci, provvede a ricevere le quote di associazione, prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, su indicazione del Consiglio Direttivo, prepara il bilancio preventivo annuale e lo sottopone all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il parere.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Generale; i membri del Collegio durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità degli atti amministrativi della Società, esprime parere sul bilancio preventivo preparato dal Tesoriere e convalida il rendiconto finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Generale; i membri del Collegio dei Probiviri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato circa le questioni che comportano l'eventuale decadenza da Socio in base all'art. 5. Nei casi di gravi vertenze tra i Soci, il Collegio dei Probiviri può intervenire su richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati, con funzioni arbitrali e consultive.

Art. 17 - La Società provvede al finanziamento delle proprie attività:

- con quote pagate dai Soci;
- con contributi dei Soci Sostenitori;
- con le rendite del patrimonio;
- con eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento destinato all'attività;
- con contributi di Enti di diritto pubblico o privato.

Il fondo patrimoniale è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della Società;
- eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
- eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.

Art. 18 - Le modifiche di Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo. Le proposte di tali modifiche devono essere trasmesse per iscritto a ciascun Socio assieme alla convocazione dell'Assemblea Generale o assieme alla richiesta di referendum. Le modifiche devono essere approvate dall'Assemblea Generale dei Soci oppure per referendum con almeno due terzi di voti favorevoli rispetto al numero complessivo dei Soci aventi diritto al voto.

Nel caso in cui la delibera non possa aver luogo per insufficienza del numero delle presenze o delle risposte, il Consiglio Direttivo indice - entro trenta giorni - un'altra Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, la quale è validamente costituita per deliberare sulle modifiche di Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Le modifiche di Statuto, validamente deliberate e rese pubbliche a norma di Legge, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione.

Art. 19 - La Società può essere sciolta dall'Assemblea Generale con delibera presa a maggioranza di due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

Nel caso in cui la delibera non può aver luogo per insufficienza del numero delle presenze, il Consiglio Direttivo indice - non prima di sessanta giorni - un'Assemblea Straordinaria di seconda convocazione la quale può deliberare sullo scioglimento della Società a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega. A seguito dello scioglimento della Società, l'Assemblea Generale stabilisce le modalità di devoluzione del patrimonio residuo della Società.

Art. 20 - Norma transitoria - Coloro che sono presenti all'atto costitutivo della Società e che versano la prima quota associativa di lire 100.000, hanno la qualifica di Soci Fondatori e godono dei diritti previsti all'art. 3 per i Soci Attivi. I Soci Fondatori eleggono i membri del primo Consiglio Direttivo che dura in carica fino al 31 dicembre 1994, con i compiti previsti dall'art. 10. Il primo Consiglio Direttivo applica il presente Statuto per organizzare e regolare la vita della Società.